



**TRIBUNALE DI BOLOGNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

Via Farini, 1 40124 Bologna Fax 051/2751275
Tel. 051/2751298

Fax

A: 1) COMMISSIONE TERRITORIALE **Da:** Tribunale di Bologna
PER IL RICONOSCIMENTO Cancelleria Volontaria
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Giurisdizione
2) MINISTERO INTERNO C/O
AVVOCATURA DELLO STATO
3) AVV. ~~XXXXXXXXXXXX~~

Fax: 051 6401340

Pagine compreso la copertina

051 232297

051 238468

Tel:

Data: 26/06/12

Ogg: RECLAMO CONTRO IL DINIEGO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

R.G.V. 3417/10 ~~XXXXXXXXXXXX~~

Si trasmette la sentenza relativa al procedimento in oggetto.

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Loredana Alessi



N. ... 33... SENT.
Anno 2.012...

CGV 3417/10
com. 4865
Rep. 134/12

REPUBBLICA ITALIANA
INNOEDELPOPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dr. Antonio Costanzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. 3417/10 REG. VOL. G, promossa

Oggetto: status di rifugiato

da

~~Uwague Ugbo~~ing, nata il 19 gennaio 1979 (o 1 gennaio o giugno 1986) a Benin City (Nigeria) (avv. Raffaele Minelli);

- ATTRICE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO - SEZIONE DISTACCATA DI BOLOGNA;

- CONVENUTO

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO;

-INTERVENUTO

Oggetto del processo: opposizione a diniego di status di rifugiato (art. 35, d.lgs. n. 25/2008).

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

come da ricorso e verbale d'udienza.

Per il Ministero dell'Interno-Commissione territoriale:

come da "memoria di costituzione".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice, esaminati il ricorso, la memoria della Commissione territoriale, i documenti prodotti; sentito il difensore del ricorrente; osserva quanto segue.

1.

La signora ~~Uwague Ugbo~~, cittadina nigeriana nata il 19 gennaio 1979 (questa la data che si legge nel mod. C/3 compilato il 19 luglio 2010) a Benin City (Nigeria) (ma in occasione dell'audizione davanti alla commissione ha rettificato la data di nascita dicendo che è 1 gennaio 1986: il manoscritto 7 luglio 2010 porta invece l'espressione «I was born on 1986 Jan 1th ...»), di religione cristiana (segue la Christ Chosen Church of God), appartenente al gruppo etnico Benin, giunta in Italia nel giugno 2010, ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato il 19 luglio 2010 con domanda presentata alla Questura di Bologna mentre era trattenuta presso il C.I.E. perché raggiunta da un provvedimento di espulsione.

La domanda è stata respinta con provvedimento 9 agosto 2010.

Col ricorso in opposizione la signora Uwague Ugbo ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato (narrando le vicende successive alla morte del compagno, di etnia Agbo e religione musulmana, originario del Delta State, dal quale aveva avuto tre

figli ancora in tenera età), o in subordine della protezione sussidiaria o in estremo subordine il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Circa i fatti posti a fondamento della domanda si rimanda alla analitica esposizione contenuta nel ricorso poi integrata anche con memoria di aggiornamento e documenti prodotti all'udienza 4 aprile 2012.

2.

L'opponente non ha offerto elementi idonei al riconoscimento dello status di rifugiato (art. 7, 8, 1), d.lgs., 19 novembre 2007, n. 25) e la conclusione raggiunta sul punto dalla Commissione territoriale è, nella sostanza, condivisibile (non convincenti e comunque non provate le osservazioni della ricorrente in ordine al decesso avvenuto in occasioni di scontri tra opposti cristiani e musulmani: nell'annuncio-necrologio prodotto, si parla di uno spaventoso incidente stradale).

Le dichiarazioni rese in sede di audizione (6 agosto 2010), incentrate sulla condotta tenuta nei suoi confronti (e dei suoi figli) dalla famiglia (di religione musulmana) del compagno (un agente di polizia) morto nel novembre 2008 e a cui fa riferimento una dichiarazione scritta che si dice proveniente dal fratello Godwin Uwague (pastore della Christ Chosen Church of God, residente a Lagos, presso cui sono rimasti i figli della ricorrente), riflettono un conflitto intrafamiliare non rilevante sotto il profilo della persecuzione individuale di genere (che deve essere sorretta dai motivi di cui all'art. 8, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251), mentre sono attendibili, perché confermate dalle fonti di prova offerte in sede di opposizione (ma di per sé insufficienti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato) e vanno considerate nell'esame della domanda svolta in subordine, nella parte in cui riferiscono della mancanza di controllo del territorio da parte dell'autorità di governo e delle forze di polizia e della generale condizione di insicurezza nel territorio nigeriano rispetto ad aggressioni violente alle persone, in particolare per ragioni di appartenenza ad una religione.

3.

L'opponente lamenta infatti anche l'omessa valutazione della situazione di insicurezza nel Paese d'origine, considerato il contesto di violenza diffusa in Nigeria (persecuzioni religiose, organizzazioni criminali), ed afferma in particolare che «<la persecuzione per motivi religiosi dei cristiani dal 2010 ad oggi è incrementata esponenzialmente>>».

L'opponente, che sottolinea per il caso di rientro il rischio di un danno grave connesso alla professione di fede cristiana, ha inoltre prodotto la risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sulla situazione in Nigeria (<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT-TA+P7-TA-2012-0090+0+DOC-XML+V0//IT>), nella quale si sottolineano le gravi violazioni in danno della comunità cristiana e le violenze sulle donne.

Questo ufficio ha già valutato, al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria, la situazione attuale in cui versa la Nigeria, segnalato ampiamente dalla stampa, da O.N.G. (quali Amnesty International) e da fonti governative.

Si richiama ad esempio il rapporto 2011 di Amnesty International - sezione italiana su "Africa Subsahariana - Nigeria" (in http://50.amnesty.it/sites/default/files/Nigeria_0.pdf), schede del Ministero degli Esteri italiano ("Viaggiare sicuri"), notizia Ansa 22 gennaio 2012 su "Nigeria: attacchi nord, presidente a Kano".

Il rapporto 2011 di Amnesty International (che in premessa afferma: «<La polizia ha continuato a commettere violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni illegali, torture e altri maltrattamenti e sparizioni forzate. Il sistema giudiziario è risultato sottofinanziato e caratterizzato da ritardi. Le prigioni erano sovraffollate; la

maggioranza dei reclusi erano detenuti in attesa di processo, alcuni da molti anni. Il braccio della morte contava all'incirca 920 persone, molte condannate al termine di processi iniqui. Non ci sono state notizie di esecuzioni. La situazione della sicurezza nel Delta del Niger è peggiorata nel corso dell'anno. Difensori dei diritti umani e giornalisti hanno continuato a subire intimidazioni e vessazioni. La violenza sulle donne è rimasta diffusa e il governo non ha provveduto a tutelare i diritti dei minori. In tutto il paese sono proseguiti gli sgomberi forzati» offre dettagliate informazioni circa il contesto generale («Il presidente Umaru Musa Yar'Adua è morto a maggio a seguito di una lunga malattia ed è stato sostituito da Goodluck Jonathan, il vicepresidente, che ha assunto la presidenza a febbraio. Il presidente della commissione elettorale nazionale indipendente (Independent National Electoral Commission - Inec) è stato rimosso dall'incarico ad aprile e sostituito a giugno. Le elezioni sono state fissate per gennaio 2011, ma in seguito rinviate ad aprile 2011. Le diffuse violenze politiche collegate alle elezioni previste per il 2011 hanno causato decine di morti. Tra le persone uccise figuravano alcuni candidati, i loro familiari e sostenitori. Il 31 dicembre, almeno 13 persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba all'interno della caserma militare di Sani Abacha, ad Abuja, la capitale»), la situazione di totale insicurezza (uccisioni, stragi, attentati, distruzioni di villaggi) nei vari stati, le inefficienze o le illegalità delle forze di polizia.

Il servizio "Viaggiare sicuri" offerto dal Ministero degli esteri, in <http://www.viaggiare Sicuri.it/index.php?nigeria>, con l'avviso diffuso 13 aprile 2012 sconsiglia viaggi in Nigeria che non siano dettati da ragioni di necessità, e riporta le seguenti informazioni: «La situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità. È attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse. Permane elevato il rischio di incremento di azioni ostili (anche rapimenti) a danno di occidentali da parte di gruppi terroristici, come avvenuto nei confronti del connazionale Franco Lamolinara e del cittadino britannico Chris McManus. Tale pericolo aumenta notevolmente soprattutto nelle aree più remote e più difficilmente controllabili da parte della Autorità (si veda anche il sito dell'Ambasciata d'Italia in Nigeria www.ambasciata.esteri.it). Sono, al momento, fortemente sconsigliate visite negli Stati di Plateau, Borno, Bauchi, Yobe, Kano e Kaduna, se non per motivi di necessità e con particolari cautele. A Jos, nello Stato di Plateau hanno avuto luogo attentati dinamitardi il 24 e 25 dicembre 2010 e ricorrenti violenze etnico - religiose. A Maiduguri (Borno), a Damaturu (Yobe), a Bauchi (Stato omonimo), a Kaduna (Kaduna), a Suleja e Madalla (Stato di Niger) e ultimamente a Kano (Stato omonimo) si sono registrate frequenti violenze settarie e numerosissimi attentati, anche rivendicati dalla setta integralista islamica Boko Haram. Il 31 dicembre 2011 le Autorità locali hanno annunciato l'adozione dello Stato di Emergenza in diverse aree di Governo Locale (LGA), maggiormente interessate, in tempi recenti, da eventi terroristici o violenze settarie negli Stati di Borno, Yobe, Plateau e Niger. Si riporta l'elenco delle "Local Government Area" interessate: Borno State: 1. Maiduguri Metropolitan; 2. Gamboru Ngala; 3. Banki Bama; 4. Biu; 5. Jere / Yobe State: 1. Damaturu; 2. Geidam; 3. Patskum; 4. Buniyadi-Gujba; 5. Gasua-Bade / Plateau State 1. Jos North; 2. Jos South; 3. Barkin-Ladi; 4. Riyom / Niger State: tutte le aree. Le misure prevedono la chiusura di alcuni tratti di frontiera con nazioni confinanti, quali la Repubblica del Ciad e la Repubblica del Niger, ulteriori controlli sui movimenti di persone e mezzi da parte delle forze di sicurezza, nonché possibili limitazioni agli spostamenti dei residenti e l'espulsione di stranieri irregolari provenienti dalle nazioni vicine. Sono adottate misure di coprifuoco, con diverse modalità di attuazione, nelle capitali degli Stati di Adamawa, Borno, Gombe, Kaduna, Kano, Niger, Oyo, e Zamfara. Sconsigliati sono anche i viaggi nel Delta del Niger, che ha visto fino a tempi recenti azioni di cosiddetti militanti rivolte contro espatriati e imprese straniere e presenta

elevati livelli di criminalità, se non per motivi di lavoro o necessità e con idonee precauzioni e misura di sicurezza. Nella capitale Abuja si sono registrati diversi attentati: il primo ottobre 2010, in occasione della celebrazione del 50mo anniversario dell'Indipendenza, il 16 giugno 2011, ai danni del Quartier Generale della Polizia, e il 26 agosto 2011, alla sede delle Nazioni Unite. In occasione delle celebrazioni per la ricorrenza musulmana dell'Eid El Adha (Festa del Sacrificio) del 6 e 7 novembre 2011 si è registrato un allarme su possibili attentati ad edifici pubblici, centri commerciali, mercati e agli alberghi che ospitano clientela internazionale della capitale. Le Autorità locali hanno assicurato di aver adottato misure aggiuntive di prevenzione e protezione. Si stima che le violenze settarie abbiano causato circa mille morti nel 2011. Si segnalano, in prossimità delle coste, crescenti atti di pirateria a danno sia di piattaforme petrolifere off-shore che d'imbarcazioni commerciali e civili specie ed in particolare nelle acque del delta del Niger».

Altre notizie o avvisi sono reperibili sul sito dell'Ambasciata italiana ad Abuja, in http://www.ambabuja.esteri.it/Ambasciata_Abuja (v. ad es., in http://www.ambabuja.esteri.it/Ambasciata_Abuja/Archivio_News/AVVISOPASQUALE.htm): «AVVISO ai cittadini italiani presenti a qualsiasi titolo in Nigeria in merito a possibili rischi per la sicurezza in occasione delle festività pasquali. 05/04/2012 - In occasione delle prossime festività pasquali - il 6 e il 9 aprile sono stati dichiarati giorni festivi dal Governo Federale - si attira l'attenzione dei cittadini italiani presenti in Nigeria sui rischi di possibili attentati e violenze nel Paese, nonché sul possibile aumento della insicurezza nella circolazione e nei trasporti, particolarmente di quelli su strada. Alla luce delle violenze perpetrate nel Paese, ampiamente riprese dai mezzi di informazione locali ed internazionali, si raccomanda di mantenere il più alto livello di vigilanza rispetto a potenziali azioni ostili e di adottare ogni utile precauzione, in base alle diverse condizioni ambientali nelle quali si vive e si lavora, con riferimento ad atti di terrorismo, aggressioni e sequestri».

La notizia Ansa 22 gennaio 2012 si riferisce alla strage compiuta a Kano dalla setta integralista islamica Boko Haram.

Sulle uccisioni nel periodo natalizio si vedano inoltre le notizie Ansa "Nigeria: attacco a cristiani, 35 i morti. Rivendicazione di un gruppo islamico. Vaticano: è odio cieco", in http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2011/12/26/visualizza_new.html_18310297.html; 6 gennaio 2012 "Nigeria, nuovo attacco cristiani, 17 morti. Contro fedeli in veglia funebre dopo altro attacco scorsa notte", in http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2012/01/06/visualizza_new.html_41366608.html. Sugli attacchi compiuti nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2012 a Kano ad opera della setta integralista islamica Boko Haram (178 morti) e le successive violenze nel confinante stato di Bauchi, sempre nel nord, v. la corrispondenza Ansa "Nigeria: ancora chiese nel mirino. Il presidente Jonathan è nella città degli scontri", in http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2012/01/21/visualizza_new.html_47928283.html.

Quanto al periodo gennaio - maggio 2011, Amnesty International, in <http://50.amnesty.it/rapportoannuale2011/africa-subsahariana/aggiornamento>, riferisce: «Nigeria. Gli scontri tra i sostenitori dei partiti politici in competizione nelle elezioni di aprile hanno raggiunto livelli di elevata violenza, alla vigilia della consultazione elettorale, con episodi di minacce e intimidazioni e l'uccisione di centinaia di persone. A marzo, almeno 20 persone sono morte e molte altre ferite in attacchi politici e scontri in tutto il paese. Il 9 aprile, giorno delle elezioni presidenziali, due bombe sono esplose presso i seggi di Maltuguri, nello stato di Borno, uccidendo e ferendo numerose persone. Dopo la comunicazione dei risultati

delle elezioni presidenziali, gli organi d'informazione hanno riferito di almeno 500 persone uccise in rivolte e azioni violente nel nord e nel centro del paese>>.

Ancora di recente e sino a pochi giorni fa si sono registrati in Nigeria gravi fatti di violenza terroristica, anche di matrice religiosa, o interetnica.

Lo ribadisce l'avviso 19 giugno 2012 emesso dal servizio "Viaggiare sicuri" offerto dal Ministero degli esteri: <<Avvisi particolari. Diffuso il 19.06.2012. Tuttora valido. Si sconsigliano viaggi nel Paese che non siano dettati da ragioni di necessità e si raccomanda di tenere strettamente conto della situazione della sicurezza nel Paese nelle decisioni relative agli alloggiamenti e agli spostamenti. [...] La situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità. E' attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse. Permane elevato il rischio di incremento di azioni ostili, con particolare riferimento a rapimenti a danno di stranieri sia da parte della criminalità comune che da parte di gruppi terroristici, anche con esiti letali, come ampiamente ripreso dai mezzi d'informazione italiani ed internazionali. Tale pericolo aumenta notevolmente soprattutto nelle aree più remote e più difficilmente controllabili da parte delle Autorità (si veda anche il sito dell'Ambasciata d'Italia in Nigeria www.ambabuja.esteri.it). Il 31 dicembre 2011 le Autorità locali hanno annunciato l'adozione dello Stato di Emergenza in diverse aree di Governo Locale (LGA), maggiormente interessate, in tempi recenti, da eventi terroristici o violenze settarie negli Stati di Borno, Yobe, Plateau e Niger. Si riporta l'elenco delle "Local Government Area" interessate: Borno State: 1. Maiduguri Metropolitan; 2. Gomboru Ngala; 3. Banki Bama; 4. Biu; 5. Jere / Yobe State: 1. Damaturu; 2. Geidam; 3. Potiskum; 4. Bunyadi-Gujba; 5. Gasua-Bade / Plateau State 1. Jos North; 2. Jos South; 3. Burkin-Ladi; 4. Riyom / Niger State: tutte le aree. Le misure prevedono la chiusura di alcuni tratti di frontiera con nazioni confinanti, quali la Repubblica del Ciad e la Repubblica del Niger, ulteriori controlli sui movimenti di persone e mezzi da parte delle forze di sicurezza, nonché possibili limitazioni agli spostamenti dei residenti e l'espulsione di stranieri irregolari provenienti dalle nazioni vicine. Sono adottate misure di coprifuoco, con diverse modalità di attuazione, nelle capitali degli Stati di Adamawa, Borno, Gombe, Kaduna, Kano, Niger, Oyo, Yobe e Zamfara. Sono, al momento, fortemente sconsigliate visite negli Stati di Plateau, Borno, Bauchi, Yobe, Kano e Kaduna, se non per motivi di necessità e con particolari cautele. A Jos, nello Stato di Plateau hanno avuto luogo attentati dinamitardi il 24 e 25 dicembre 2010 e ricorrenti violenze etnico - religiose. A Maiduguri (Borno), a Damaturu (Yobe), a Bauchi (Stato omonimo), a Kaduna (Kaduna), a Saleja e Madalla (Stato di Niger) e ultimamente a Kano (Stato omonimo) si sono registrate frequenti violenze settarie e numerosissimi attentati, anche rivendicati dalla setta integralista islamica Boko Haram. Sconsigliati sono anche i viaggi nel Delta del Niger - che ha visto fino a tempi recenti azioni di cosiddetti militanti rivolte contro espatriati e imprese straniere e presenta elevati livelli di criminalità - se non per motivi di lavoro o necessità e con idonee precauzioni e misure di sicurezza. Nella capitale Abuja si sono registrati diversi attentati di matrice terroristica: il primo ottobre 2010, in occasione della celebrazione del 50mo anniversario dell'Indipendenza, il 16 giugno 2011, ai danni del Quartier Generale della Polizia, il 26 agosto 2011, alla sede delle Nazioni Unite ed il 26 aprile 2012 contro il giornale This Day. In occasione di ricorrenze particolari, principalmente legate a festività, religiose o laiche, si registrano allarmi su possibili attentati ad edifici pubblici, centri commerciali, mercati e agli alberghi che ospitano clientela internazionale della capitale. Anche nel centro - nord del Paese si sono registrati numerosi attacchi di matrice terroristica, di cui si citano i più recenti: il 20 gennaio 2012 una serie di attacchi multipli a Kano ha determinato almeno 180 vittime e

numerossissimi feriti: il 26 aprile 2012 un'autobomba ha colpito la sede di Kaduna del quotidiano "This Day" e di altre testate giornalistiche, lo stesso giorno dell'attacco al medesimo giornale ad Abuja. Le Autorità nigeriane hanno assicurato di aver adottato misure aggiuntive di prevenzione e protezione. Si stima che le violenze settarie e di matrice terrorista abbiano causato circa mille morti nel 2011 e che centinaia di vittime all'anno siano state causate da episodi di violenza interetnica. Si ricorda che nelle ore serali e notturne sono da evitare spostamenti non necessari. Si consiglia di muoversi solo in auto, tenendo sempre chiusi i finestrini ed abbassate le sicure delle portiere, non lasciando borse, cellulari ed oggetti di valore in vista sui sedili>>.

4.

Sotto questo profilo, l'opposizione è fondata, dovendosi valutare il rischio attuale derivante dal rimpatrio.

5.

Per ragioni di sintesi, si richiamano le motivazioni delle più recenti decisioni della Cassazione riguardanti:

- il rapporto tra la protezione di cui all'art. 11, e quella di cui all'art. 14, che può essere concessa a chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato (Cass., sez. VI-1, ord. 24 marzo 2011, n. 6880, che richiama Corte di Giustizia - Grande sezione, procedimenti riuniti C 175-179/08, in sede d'interpretazione conforme dell'art. 11 n. 1 lettera e) della Direttiva 2004/83/CE);

- l'individuazione dei danni gravi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass., sez. VI-1, ord. 21 novembre 2011, n. 24544; v. l'art. 14, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251: «a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale»);

- l'onere di allegazione e prova (Cass., sez. VI-1, ord. 20 gennaio 2012, n. 813: «il riconoscimento dello status di rifugiato politico, richiede l'accertamento dell'esistenza di una condizione di persecuzione di carattere politico del richiedente (cfr. Cass. civ., sez. 6^a-1, n. 6880 del 24 marzo 2011), mentre la protezione sussidiaria è assoggettata a requisiti diversi, desumibili dal D.Lgs. n. 250 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, e può essere concessa a chi "non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato politico". In particolare deve ritenersi che la concessione della protezione sussidiaria e, subordinatamente di quella umanitaria, presuppone la sussistenza di fattori oggettivi produttivi di un grave pericolo in danno del richiedente, derivanti dalla situazione socio-ambientale del suo paese di origine e direttamente riferibili alle sue condizioni e/o convinzioni personali, mentre nella specie tali fattori consistono, per quanto dedotto dallo stesso ricorrente, nella esposizione a azioni ritorsive da parte di privati vittime di una perdita personale legata al comportamento colposo del ricorrente. La possibilità che tali azioni ipotetiche si traducano nella produzione di gravi danni a carico del ricorrente è legata all'altra deduzione riguardante l'inefficacia del sistema preventivo di tutela offerto dalle forze dell'ordine dello Stato di origine del ricorrente»);

- il dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti (Cass., sez. un., 17 novembre 2008, n. 27310; Cass., sez. VI-1, ord. 20 gennaio 2012, n. 820);

- la non applicabilità del criterio che fa riferimento alla possibilità di stabilirsi in altra regione del paese d'origine (Cass., sez. VI-1, ord. 16 febbraio 2012, n. 2294: «Occorre rammentare che l'art. 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta prevede che "(Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono

stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese. Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda". La norma in esame della direttiva lascia dunque agli stati membri la facoltà se trasporta o meno del proprio ordinamento (gli Stati membri possono stabilire), nel caso dell'Italia, la attuazione della direttiva è avvenuta tramite il D.Lgs. n. 251 del 2007 che non ha ripreso la disposizione dell'art. 8 della direttiva. Ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di specie, conseguentemente la Corte d'appello non poteva avvalersi di tale criterio, che prende in considerazione la possibilità del richiedente lo status di rifugiato di trasferirsi in altra regione del proprio paese, per escludere la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria o altre forme di protezione ove fossero esistenti i requisiti per qualcuno dei detti riconoscimenti>>>).

6.

Ciò premesso, gli elementi offerti dall'opponente, ricavati da fonti attendibili, e quelli agevolmente reperibili descrivono una situazione socio-politica caratterizzata da una violenza indiscriminata e da conflitti interni (di carattere politico, etnico-tribale, religioso, cui si aggiungono le aggressioni della criminalità) estesi all'intero territorio della Nigeria (v. comunque Cass., sez. VI-1, 16 febbraio 2012, n. 2294) tale da integrare all'attualità anche per la ricorrente, che professa la fede cristiana, l'ipotesi di danno grave di cui alla lettera c) dell'art. 14, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251: <<la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale>>.

7.

In conclusione, il ricorso va accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- in accoglimento dell'opposizione proposta contro il provvedimento 9 agosto 2010 di diniego di protezione internazionale emesso dalla COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO - SEZIONE DISTACCATA DI BOLOGNA, dichiara che a ~~U...~~ Blessing, nata il 19 gennaio 1979 (o 1 gennaio o giugno 1986) a Benin City (Nigeria), va riconosciuto lo status di protezione sussidiaria di cui all'art. 17, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

Bologna, 22 giugno 2012

Il giudice

Antonio Costanzo

Tribunale di Bologna

Deposito in Cancelleria

Og. n. 26 GIU. 2012



IL CANCELLIERE

Dr. Mariana Alessandroni

V^o si comunica al Sig. Procuratore della Repubblica - sede ai sensi dell'art. 749 CPC

Bologna, il 26 GIU. 2012

IL CANCELLIERE

7